

Registrato a Crotone il 28 APR. 2021
al N. 511 Serie 3
Esatte Euro ESENTE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CAMMINIAMO INSIEME

N° 01/2021 del 22.04.2021



IL FUNZIONARIO

Vincenzo Carigami

In data 22.04.2021, alle ore 19.00, si riunisce, in seconda convocazione e in forma straordinaria, l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. MODIFICHE STATUTARIE per l'adeguamento dello Statuto associativo al D. Lgs n.117 del 03/07/2020 " Codice del terzo settore"

All'Assemblea, in seconda convocazione, prendono parte i Sigg. Antonio Mazzei, Alessandra Carcea, Maria Rosa Elia, Rosa Carvelli, Giuseppe Lerosé, Patrizia Lumastro, Tiziana Elia.

Sono assenti: Agata Maida, Fausta Megna, Elisabetta Papaleo, Pierino Devono

Presiede: **Antonio Mazzei** (Presidente)

Verbalizza: **Patrizia Lumastro**

Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale, rivolge il saluto ai presenti, li ringrazia per la loro partecipazione all'odierna Assemblea Straordinaria e avvia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (D. Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore") per il mantenimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato. A tale scopo, il Presidente dà lettura, articolo per articolo, del testo del nuovo Statuto associativo, composta da 20 articoli.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" o con l'acronimo "ODV" e diventerà "Camminiamo Insieme ODV".

Dopo la lettura del documento, articolo per articolo, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione tra i presenti, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale, che si allega al presente verbale.

Il Presidente comunica che tale adeguamento consentirà l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quando sarà operativo.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, in regime di esenzione dell'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, cc. 3 e 5, D. Lgs 117/2017 (Codice de Terzo settore) e i successivi adempimenti richiesti dal Codice.

L'assemblea ha termine alle ore 20.00 con la lettura, l'approvazione e la sottoscrizione del presente verbale.

Il Verbalizzante
Patrizia Lumastro

Il Presidente
Antonio Mazzei



STATUTO

Camminiamo Insieme

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. E' stata costituita in data 19/07/2010, l'Associazione familiari di disabili Papanice (KR), denominata "Camminiamo Insieme", registrata in data 19/07/2010 all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Crotone al N. 1885- Serie 3, di seguito anche "associazione".
2. L'Associazione Camminiamo Insieme si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. Del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" o con l'acronimo "ODV" e diventerà "Camminiamo Insieme ODV".
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

L'Associazione Camminiamo Insieme ODV ha sede legale nel Comune di Crotone, frazione Papanice, in Via Ippolito Nievo Snc. La variazione della sede legale, nell'ambito territoriale dello stesso Comune, deliberata dal Comitato Direttivo, non comporta modifica statutaria e richiede la sola comunicazione agli uffici competenti.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Finalità e attività

L'Associazione Camminiamo Insieme ODV, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato avvalendosi in





STATUTO

Camminiamo Insieme

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. E' stata costituita in data 19/07/2010, l'Associazione familiari di disabili Papanice (KR), denominata "Camminiamo Insieme", registrata in data 19/07/2010 all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Crotone al N. 1885- Serie 3, di seguito anche "associazione".
2. L'Associazione Camminiamo Insieme si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. Del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" o con l'acronimo "ODV" e diventerà "Camminiamo Insieme ODV".
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

L'Associazione Camminiamo Insieme ODV ha sede legale nel Comune di Crotone, frazione Papanice, in Via Ippolito Nievo Snc. La variazione della sede legale, nell'ambito territoriale dello stesso Comune, deliberata dal Comitato Direttivo, non comporta modifica statutaria e richiede la sola comunicazione agli uffici competenti.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Finalità e attività

L'Associazione Camminiamo Insieme ODV, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato avvalendosi in



modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di più attività di interesse generale con riferimento all'art.5 del D. lgs.117/2017 e ss.mm.ii. tra cui:

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Promuovere ogni attività che possa contribuire al miglioramento del livello di qualità di vita dei disabili,, al fine di favorire il loro benessere fisico, psichico e spirituale;
 - Potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettive, artistiche e sportive;
 - Affermare la loro dignità e il diritto alla studio, alla formazione, al lavoro, all'inserimento ed alla piena integrazione sociale.
 - Aiutare i disabili a diventare, per quanto possibile, autonomi individualmente, socialmente ed economicamente.
 - Rilevare i problemi inerenti alla realtà concreta e alle situazioni peculiari dei disabili, relativamente alle diverse tipologie di disabilità, al fine di perseguirne un'efficace e durevole soluzione.
 - Sostenere le famiglie dei disabili al fine di promuovere reciproco aiuto e solidarietà, anche mediante assistenza domiciliare da parte dei volontari e di personale esperto.
 - Promuovere forme di auto mutuo aiuto per le famiglie al fine di realizzare occasioni di relazioni solidali tra soci e poter affrontare più efficacemente i problemi quotidiani delle famiglie stesse;
 - Incentivare le politiche del "dopo di noi";
 - Valorizzare le competenze delle persone con disabilità, cercando di incentivare l'occupazione delle stesse attraverso l'organizzazione di seminari e work-shop diretti al mondo dell'impresa e la stipula di accordi e protocolli che perseguono tale obiettivo;
 - Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari alle diverse problematiche inerenti alle disabilità;
 - Promuovere seminari di studio, pubblicazioni, convegni e conferenze sui vari aspetti della disabilità;
 - Diffondere la cultura della solidarietà tra i cittadini e nelle scuole e sollecitare l'impegno civile e morale a favore dei disabili;
 - Promuovere e sostenere l'attività di ricerca (sociale, sanitaria, educativa e tecnologica) sulla disabilità;
 - Promuovere ed organizzare corsi di formazione per le famiglie, per i volontari , gli operatori socio-sanitari e per le figure professionali;
- Promuovere ed istituire servizi di turismo solidale per persone disabili;
- Informare gli Enti locali dei bisogni dei soggetti disabili nell'ambito della scuola, della famiglia e del tempo libero;
 - Collaborare con enti pubblici, privati ed associazioni al fine di confrontare obiettivi prefissati e migliorare le iniziative per la loro realizzazione

- Favorire l'integrazione la socializzazione delle persone con disabilità attraverso laboratori culturali, ricreativi, sportivi e gite fuoriporta;
- Stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con strutture sanitarie sia pubbliche e privati, con cooperative sociali, associazioni ed enti pubblici.

L'Associazione potrà inoltre svolgere, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle, di cui al presente articolo per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con appositi atti normativi. L'Associazione può aderire ad altre Associazioni e federazioni che abbiano le stesse finalità solidaristiche e stipulare accordi di partenariato. L'associazione può esercitare attività di raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice Terzo Settore.

Art. 5 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6 Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 7 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo

facoltà di replica. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

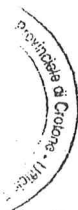
Art. 8 Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.



Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., e organo di revisione legale dei conti è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. La durata degli organi sociali è di 3(tre) anni e tutti i suoi componenti possono essere riconfermate.

Art. 10 L'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 10 giorni, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale
- 2) elegge e revoca il presidente;

- 3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari possono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 11 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci e possono farne parte esclusivamente gli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e possono essere riconfermate. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale rettifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni si può riconfermare. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 13 Organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Il Collegio dei garanti

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni. I membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 15 Organo revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 16 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 17 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione Camminiamo Insieme, utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, è costituito da beni mobili e beni immobili, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi straordinari dei soci;
- contributi di privati e d'Istituzioni private;
- contributo dello stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivati da convenzioni;
- beni mobili ed immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo.

Art. 18 Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 20 Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà operante ai sensi di legge e di medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Art. 20 Registrazione

La registrazione del presente Statuto presso l'Agenzia delle Entrate è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice de Terzo Settore) e ss.mm.ii.



Il Presidente

(Mazzei Antonio)

SEDE LEGALE: Via Ippolito Nievo SNC - 88900 Papanice frazione Crotone **TEL:** 3271128869

CODICE FISCALE: 91040420795

REGISTRATA A CROTONE: n. 1885 serie 3 del 19 luglio 2010 **C C POSTALE:** N° 6068284

CODICE IBAN: IT33T0760104400000006068284

E mail: onluspapanice@libero.it **PEC:** camminiamoinsiemeodvkr@arubapec.it